



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

*e p.c.*

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la  
provincia di Cosenza

[sabap-cal@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-cal@pec.cultura.gov.it)

Alla Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Calabria  
[valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)

Alla Provincia di Cosenza  
[protocollo@pec.provincia.cs.it](mailto:protocollo@pec.provincia.cs.it)

Al Comune di Celico  
[amministrativo@pec.comunedicelico.it](mailto:amministrativo@pec.comunedicelico.it)

Alla Società ANAS S.p.A.  
[anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

**Oggetto: [ID: 8713] Progetto di demolizione e ricostruzione del Viadotto Cannavino al km 43+000 della  
S.S. 107 "Silano-Crotonese". Proponente Società ANAS S.p.A.**

**Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.**

**Osservazioni del Ministero della Cultura**

Con riferimento alla nota del 19/07/2022, con cui la Società ANAS S.p.A ha avanzato istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19, del D.Lgs. 152/2006 per il progetto di demolizione e ricostruzione del Viadotto Cannavino al km 43+000 della S.S. 107 "Silano-Crotonese", e alla nota prot. n. 95244 del 01/08/2022 con la quale codesto Ministero ha comunicato la procedibilità della sopra citata istanza, si rappresenta quanto segue:



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

- Il progetto in argomento, sulla base di quanto dichiarato dalla Società ANAS S.p.A., rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2, lett. c) denominata "Progetti di Infrastrutture – Strade extraurbane secondarie di interesse nazionale";
- sul progetto di cui all'oggetto" è stata svolta dalla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica la procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, conclusasi con la nota prot. MITE-143617 del 21/12/2021, pubblicata sul portale Valutazioni Ambientali all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8158/12009>, di comunicazione della necessità dello "[...] svolgimento di un'adeguata valutazione dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione dell'opera proposta attraverso, quantomeno, la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Per quanto attiene, inoltre, all'eventuale riutilizzo dei materiali di scavo, dovranno applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 120/2017.";
- questa Direzione generale, con la nota prot. n. 28897 del 02/08/2022, ha richiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza e ed ai Servizi II e III della medesima Direzione le valutazioni relative al progetto suddetto sulla base della documentazione presentata in riferimento ad eventuali impatti che potrebbero determinare la necessità di sottoporre a V.I.A. gli interventi medesimi, ai sensi dell'art. 19 del D Lgs. 152/2006;
- in riscontro a tale richiesta, con nota prot. n. 6807 del 10/08/2022, acquisita al prot. n. 29911 del 11/08/2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza ha comunicato quanto segue:

*«In riscontro alla nota a margine segnata e riferita all'oggetto, questo Ufficio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e con riferimento esclusivamente agli ambiti di competenza, esprime le seguenti osservazioni.*

***Ai soli fini paesaggistici e monumentali***

*L'intervento prevede la demolizione del viadotto esistente Cannavino posto al km 43+000, preceduta dalla realizzazione, in una area immediatamente contigua, di un nuovo viadotto. L'infrastruttura è parte della SS 107 "Silana-Crotonese", arteria che collega la costa tirrenica a quella jonica passando attraverso Cosenza.*

*Il viadotto sarà composto da 5 campate per una lunghezza complessiva di 350 mt. L'impalcato sarà costituito da travi, controventate all'intradosso, a cassone aperto in acciaio-calcestruzzo di altezza costante per l'intero tratto e pari a 4 metri. Tali travi poggeranno su pile e spalle di altezza massima pari a 79 metri.*

*La soluzione progettuale ricalca sostanzialmente, per caratteri compositivi e dimensionali, il viadotto da sostituire esistente.*

*L'intervento include il taglio delle specie arboree, inclusa la vegetazione ripariale del torrente Cannavino, sia nell'area del viadotto da demolire sia in quella di nuova realizzazione e per l'installazione di cantiere. La vegetazione, quella non tagliata preliminarmente, per l'intero tratto sarà soggetta al crollo delle strutture a seguito della demolizione controllata.*

*Le misure di mitigazione proposte consistono essenzialmente nella messa a dimora di vegetazione autoctona in luogo di quella espantata e nella sistemazione delle spalle esistenti, sia quella verso Cosenza che verso Celico, mediante il sistema "Terramesh".*

*Lo Studio preliminare evidenzia, nelle vicinanze delle opere, la presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.:*

- la casa natale dell'abate Gioacchino da Fiore, Celico (D.D.R. n. 89 del 25.7.2007);
- Palazzo Monaco, Spezzano della Sila (DM 18.5.1998);
- la chiesa di Santa Barbara, Rovito;

*a questi sopraelencati è da aggiungere il Santuario di San Francesco di Paola sito a Spezzano della Sila e la chiesa di San Michele di Celico.*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Da quanto illustrato negli elaborati trasmessi si rileva che il contesto è definito dalla vallata attraversata dal torrente Cannavino delimitata da due pendici, i cui versanti sono caratterizzati da una mancanza di manufatti e un uso a bosco di latifoglie, in cui predominano i querceti. Sulla sommità, che raggiunge un'altezza di circa 800 metri, trovano ubicazione i centri storici di Rovito e Celico, con i relativi, limitati, disordinati ampliamenti degli ultimi decenni. Il contesto oggetto d'intervento ha, inoltre, la peculiarità di rappresentare la "porta d'ingresso" al Parco Nazionale della Sila, per chi lo raggiunge da nord mediante la SS 107 e l'autostrada A/2 Salerno Reggio Calabria.

Dalla "naturalità" del bosco sopra descritta si staglia, imponendo inesorabilmente la sua presenza, il viadotto Cannavino utile a collegare i due versanti della omonima vallata, costituito da pile in c.a. su cui poggia l'impalcato le cui travi rastremano in prossimità della mezzeria tra due appoggi consecutivi. Il viadotto culmina verso sud nell'uscita di Celico il cui groviglio di strade si "scontra" con la "pacatezza" della chiesa di San Michele, di primo impianto medievale.

Il principale impatto sul paesaggio delle opere previste è sicuramente di carattere visivo, in quanto introduce elementi antropici estranei – senza tuttavia variare in maniera significativa l'entità dell'impatto della situazione precedente alla demolizione - al contesto "naturalistico" descritto.

(...)

Per quanto attiene agli **aspetti archeologici**, si comunica quanto segue.

Tenuto conto dello Studio Preliminare Ambientale, si ritiene utile fornire alcune osservazioni, finalizzate a orientare al meglio le valutazioni degli impatti che l'opera in questione potrebbe avere sul patrimonio archeologico sepolto, ampiamente diffuso nel comprensorio di che trattasi e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta.

Si ritiene indispensabile dunque che le future progettazioni di trasformazioni del territorio non possano prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività relative al progetto di cui all'oggetto.

A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 e che, di seguito si riporta: "la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio". Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo – di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

1. raccolta dei dati bibliografici e di archivio relativa ai siti archeologici documentati nel comprensorio;
2. approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
3. conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
4. esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

*Al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.*

*Infine, si raccomanda di tener presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della parte seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004. Sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti (...)*»

- il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. n. 30135 del 12/08/2022 ha trasmesso il contributo istruttorio di competenza come di seguito riportato:

*« (...) visti l'art. 5, c. 1, lett. g) e l'art. 23, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e visti gli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, si sottolinea la necessità di integrare la documentazione progettuale con la documentazione richiesta dalla Soprintendenza, da intendersi corrispondente a quella prevista dal c. 1 del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Tale documentazione dovrà essere predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dovrà essere redatta nel pieno rispetto di quanto previsto dalle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 (in particolare punto 4 e tabella 3).*

*Si chiarisce anche che, ai sensi dell'art. 25, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della documentazione richiesta, la Soprintendenza valuterà l'opportunità di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal c. 8 e ss. del medesimo art. 25: in tal caso, gli esiti di detta procedura, necessari a questa Amministrazione ad esprimere il proprio parere, dovranno essere assunti nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, come previsto dall'art. 23 del più volte menzionato D.Lgs. 50/2016.*

*Pertanto, visto anche quanto disposto da questa Direzione Generale congiuntamente con la Soprintendenza Speciale per il PNRR con Circolare n. 11/2022, si ritiene necessario che l'ente proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cosenza l'accordo di cui al c. 14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, nell'ambito del quale è possibile concordare le modalità di accesso alla documentazione d'archivio, un'eventuale riduzione della documentazione integrativa richiesta e, più in generale, ogni altra misura di semplificazione della procedura in ogni sua fase, sia in quella prodromica (art. 25, c. 1 del Codice dei contratti), sia nelle eventuali successive fasi di indagini (art. 25, c. 8 e ss.). »;*

- il Servizio III di questa Direzione generale, con nota prot. n. 30966 del 23/08/2022 ha trasmesso il contributo istruttorio di competenza concordando con quanto rappresentato dalla SABAP competente»;

Tenuto conto della documentazione presentata per la procedura, e della natura delle opere in oggetto, consistenti principalmente in:

- la demolizione del viadotto esistente Cannavino posto al km 43+000, preceduta dalla realizzazione, in una area immediatamente contigua, di un nuovo viadotto. L'infrastruttura è parte della SS 107 "Silana-Crotonese", arteria che collega la costa tirrenica a quella jonica passando attraverso Cosenza.
- Il nuovo viadotto sarà composto da 5 campate con luce massima 80 m; l'impalcato sarà una tipologia misto in acciaio-calcestruzzo di tipo bi-trave a cassone aperto. Per le sottostrutture, le pile mono fusto avranno un'altezza massima pari a 79 m e tutte le fondazioni saranno su pozzi. Per quanto concerne la piattaforma stradale, si prevede una sezione di categoria C1 extraurbana secondaria, ovvero una piattaforma a carreggiata singola a doppio senso di marcia, con una corsia per senso di marcia. Si prevedono due corsie da 3.75 m ciascuna con banchina in destra e



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

sinistra da 1.50 m ciascuna, così come prescritto nelle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" di cui al D.M. 05/11/2001;

Considerato che per quanto attiene gli aspetti di competenza di questo Ministero in riferimento agli aspetti paesaggistici:

- La soluzione progettuale ricalca sostanzialmente, per caratteri compositivi e dimensionali, il viadotto da sostituire esistente;
- Le misure di mitigazione proposte consistono nella messa a dimora di vegetazione autoctona in luogo di quella espantata e nella sistemazione delle spalle esistenti;
- L'impatto sul paesaggio che ne deriva è sicuramente di carattere visivo, ma è opportuno riconoscere che l'opera in esame non comporterebbe una significativa variazione relativamente all'entità dell'impatto della situazione precedente alla demolizione - al contesto "naturalistico" esistente;

in riferimento agli aspetti archeologici:

- il progetto in esame si inserisce in un contesto territoriale che, sebbene poco indagato, presenta un alto potenziale archeologico;
- risulta necessaria la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo - di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Per quanto sopra esposto, si esprime l'avviso che dette opere, per quanto di competenza di questa Direzione Generale, possano essere escluse dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) si richiede una **rimodulazione della soluzione progettuale** proposta che recepisca nella composizione dell'importante infrastruttura le notevoli e multiple suggestioni - paesaggistiche e monumentali -, che caratterizzano il contesto d'intervento; tenendo, altresì, in debita considerazione la funzione simbolica di "porta d'ingresso" al Parco Nazionale della Sila che il ponte dovrebbe possedere. Al fine di ottenere un'adeguata qualità architettonica del progetto, non potendo limitarsi al mero assolvimento delle esigenze funzionali, dovrà essere formulata una proposta dettagliata di ridefinizione formale del disegno dei dettagli costruttivi e degli elementi costitutivi del viadotto: pile, impalcato, attacchi all'infrastruttura esistente, comprendente uno studio di dettaglio sulle finiture, materiali e colori, da condividere e concordare con la competente Soprintendenza;
- 2) visti l'art. 5, c. 1, lett. g) e l'art. 23, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e visti gli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016, si sottolinea la **necessità di integrare la documentazione progettuale con la documentazione richiesta dalla Soprintendenza, da intendersi corrispondente a quella prevista dal c. 1 del citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016**. Tale documentazione dovrà essere predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dovrà essere redatta nel pieno rispetto di quanto previsto dalle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 (in particolare punto 4 e tabella 3). Si chiarisce anche che, ai sensi dell'art. 25, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, sulla base della documentazione richiesta, la Soprintendenza territorialmente competente valuterà l'opportunità di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal c. 8 e ss. del medesimo art. 25: in tal caso, gli esiti di detta procedura, necessari a questa Amministrazione ad esprimere il proprio parere, dovranno essere assunti



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it


PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale, come previsto dall'art. 23 del più volte menzionato D. Lgs. 50/2016.


Pertanto, si ritiene necessario che l'ente proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza l'accordo di cui al c. 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, nell'ambito del quale è possibile concordare le modalità di accesso alla documentazione d'archivio, un'eventuale riduzione della documentazione integrativa richiesta e, più in generale, ogni altra misura di semplificazione della procedura in ogni sua fase, sia in quella prodromica (art. 25, c. 1 del Codice dei contratti), sia nelle eventuali successive fasi di indagini (art. 25, c. 8 e ss.).

Il Responsabile dell'istruttoria   
Arch. Gilda di Pasqua  
(email: [gilda.dipasqua@cultura.gov.it](mailto:gilda.dipasqua@cultura.gov.it))

Il Responsabile della U.O.T.T. n. 2   
Arch. Isabella Fera

Il Dirigente del Servizio   
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)